



12611-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
Angelo Costanzo
Anna Criscuolo
Angelo Capozzi - Relatore -
Ercole Aprile

Sent. n. sez. 26
CC - 13/1/2021
R.G.N. 22740/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
- (omissis) , nato in , (omissis)

avverso la sentenza del 17/6/2020 del GIP Tribunale di Pesaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio in ordine alla omessa valutazione della misura di sicurezza;dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a (omissis) la pena concordata di anni tre di reclusione ed euro 26.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ascrittogli.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro e l'imputato.

3. Con il ricorso del Procuratore della Repubblica si deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione in relazione alla omessa pronuncia in ordine alla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309/90.

4. Con il ricorso dell'imputato si deduce erronea qualificazione giuridica dei fatti, non essendosi fatta menzione della mancanza di autorizzazione di cui all'art. 17 d.P.R. n. 309/90 e delle ragioni per cui debba essere esclusa la destinazione ad uso personale dello stupefacente di cui il ricorrente è stato trovato in possesso.

5. Ritiene la Corte che il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato e deve essere accolto.

Invero, la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019 (dep. 2020) Rv. 279348 - 03 SAVIN).

In particolare, nell'affermare l'ammissibilità del ricorso in cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione della misura di sicurezza dello straniero dal territorio dello Stato, obbligatoria ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Sez. 6 n. 29544 del 7/10/2020, Zheng Qiu, Rv. 279890) è stato chiarito che l'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 stabilisce che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espia debba essere espulso dallo Stato. Si tratta di una ipotesi di applicazione obbligatoria di tale misura di sicurezza, che ovviamente presuppone la verifica da parte del giudice della pericolosità sociale dell'imputato.

Pertanto, l'omessa valutazione delle condizioni per la applicabilità di tale misura comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro che procederà a nuovo giudizio su questo specifico punto della decisione.

6. Il ricorso dell'imputato è inammissibile perché – al di là della formale sua enunciazione – denuncia vizio inerente la sussistenza del reato, per cui non è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 448-bis cod. proc. pen.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto al GIP del Tribunale di Pesaro. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/1/2021.

Il Componente estensore

Angelo Capozzi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti



Depositato in Cancelleria
Il Giudice
Dott. Rosa Grazia Musca APR 2021
IL CANCELLIERE

